

## **Notificazioni**

**Notificazioni all'imputato detenuto all'estero:  
presupposti e limiti di operatività**

**Pierpaolo Dell'Anno**

### **La decisione**

**Misure Cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento - Avviso di udienza - Notificazione all'imputato detenuto all'estero - Procedura applicabile - Ragione (C.p.p. artt. 150, 169).**

**Misure Cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento - Avviso di udienza - Notificazione all'imputato detenuto all'estero - Annullamento con rinvio - Procedura applicabile - Ragione (C.p.p. artt. 150, 169).**

*In tema di procedimento di riesame, nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire la notifica dell'avviso dell'udienza all'indagato, l'atto è validamente notificato, anche a mezzo fax, al difensore, poiché in tale ipotesi quest'ultimo non svolge il ruolo di domiciliatario dell'indagato ma riceve la notifica nel ruolo proprio.*

*La notificazione dell'avviso dell'udienza per la trattazione del riesame di misura coercitiva personale nei confronti di imputato detenuto all'estero, anche in ipotesi di annullamento con rinvio, è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, senza necessità di osservare la procedura prevista dall'art. 169 c.p.p., attesa l'esigenza di un tempestivo controllo sulla legittimità del provvedimento coercitivo.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, 28 marzo 2011 (c.c. 2 febbraio 2011) - BRUSCO, *Presidente* - GALBIATI, *Relatore* - RIELLO, *P.M.* (Conf.) - Dines e altro, ricorrente

### **Il commento**

La sentenza che si annota consente all'interprete di affrontare, la delicata e in qualche modo centrale questione, costituita dall'esatta individuazione dei presupposti e dei limiti di operatività della disciplina di natura speciale in tema di notificazioni all'imputato non detenuto, contenuta nell'articolo 157, co. 8 *bis*, c.p.p., alla stregua del quale, le notificazioni successive alla prima, in ipotesi di nomina del difensore di fiducia, sono eseguite mediante consegna a quest'ultimo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Trattasi della disciplina dettata in particolare dall'articolo 2, co. 1, del D.L., 21 febbraio 2005, n.17, convertito con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.

Disciplina rispetto alla quale, evidentemente, assume ulteriore profilo di specialità quella che, ai sensi dell'articolo 150 c.p.p., con specifico riferimento a persona diversa dall'imputato, prevede la possibilità, su disposizione del giudice, dell'esecuzione di notifiche mediante "l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto". Ed invero, nonostante la assoluta chiarezza del dettato normativo, incontestabilmente escludente la legittimità della notifica con mezzi tecnici all'imputato, la cassazione ha da tempo ormai definitivamente e diversamente interpretato la previsione in questione.

In particolare, si è espressamente affermato che, rispetto all'udienza camerale di cui all'articolo 309 c.p.p., la sicura necessità di contemperare il diritto di difesa con la brevità dei termini correlati allo svolgimento della procedura, anche in relazione alla rilevanza degli effetti conseguenti all'inosservanza dei medesimi<sup>2</sup>, consente di individuare nel difensore dell'indagato, quando non sia possibile eseguire nei confronti del patrocinato la notifica dell'avviso dell'udienza, il soggetto destinatario della notificazione effettuata attraverso i già evocati "mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto"<sup>3</sup>.

E ciò –non quale mero domiciliatario ma, diversamente– come soggetto che riceve la notifica medesima nel suo ruolo proprio di patrocinatore necessario. Nella medesima prospettiva, avendo riferimento all'imputato che si trovi all'estero, essendo ancora in corso il procedimento di estradizione, si è ritenuto che, sempre in relazione all'avviso di fissazione per lo svolgimento dell'udienza conseguente alla proposizione della richiesta di riesame, la relativa notifica deve essere eseguita nelle forme della notifica al difensore –che il codice prescrive appunto nei confronti degli imputati irreperibili, latitanti o

---

<sup>2</sup> La previsione normativa di cui al comma 10 dell'articolo 309 c.p.p., nel far discendere l'inefficacia del provvedimento interessato dalla richiesta di riesame dalla mancata decisione nel termine di 10 giorni dalla trasmissione degli atti al tribunale, piuttosto che dalla pregressa intempestiva trasmissione dei medesimi, assegna inequivocabilmente all'intervento del giudice del riesame la funzione di completare, a seguito di eventuale richiesta dell'imputato, la fattispecie complessa a formazione progressiva scaturente dall'emissione di un provvedimento coercitivo, determinandosi, appunto in caso di richiesta, tendenziale stabilità, *rebus sic stantibus* degli effetti del medesimo, solo all'esito della tempestiva convalida di un giudice collegiale chiamato a complessivamente riesaminare merito e legittimità del provvedimento in questione. In dottrina, avendo riferimento alla peculiarità del meccanismo sanzionatorio previsto dalla disposizione normativa in esame, autorevolmente, UBERTIS, *Titolo VI, Termini*, in *Comm., Amodio, Dominioni*, II, 229. Sul punto, cfr. anche VIGGIANO, *Invalidità dell'ordinanza di riesame ed efficacia della misura coercitiva*, in *Giur. It.*, 1994, II, 223, osservandosi in particolare ad opera dell'autore che occorre ormai, nella nozione processuale di termine perentorio, avere riferimento sia ai termini la cui scadenza comporti la perdita del potere di compiere l'atto al quale ineriscono, sia a veri fenomeni di caducazione.

<sup>3</sup> In punto di notificazione ex art. 161, co. 4, c.p.p., *ex plurimis* Cass., Sez. I, 24 settembre 2008, Abousad, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2009, 803.

privi di domicilio- e non secondo la procedura prevista dall'articolo 169 c.p.p.

Si è, in particolare, osservato al riguardo, che nel contrasto tra la disposizione generale e quella speciale apprestata a presidio del tempestivo controllo sulla legittimità del provvedimento restrittivo della libertà personale, non può non prevalere quest'ultima, in conformità delle previsioni contenute nell'articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo<sup>4</sup>.

2. Proprio allo scopo di meglio evidenziare i presupposti e i limiti della ricostruzione giurisprudenziale che individua nel difensore dell'indagato il soggetto legittimato a ricevere, anche a mezzo fax, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in luogo del proprio assistito, giova anzitutto osservare come, espressamente, il giudice di legittimità abbia ritenuto di significativamente attestare la *ratio* di una interpretazione comunque eccezionalmente derogatoria rispetto alla portata letterale di una previsione diretta a tutelare il diritto del soggetto passivo del procedimento penale. Ciò, affermando come la evocata deroga trovi esclusiva applicazione nella ipotesi in cui "il difensore non è domiciliatario del cliente ed è individuato in via autoritaria dalla legge come recettore necessario dell'atto", giacché in questo caso, nel quale il diritto dell'imputato "alla personale comunicazione è assicurato con la notificazione in rappresentanza al suo legale, non è applicabile il divieto dell'articolo 150 c.p.p., atteso che il difensore è garante e necessario tramite per veicolare la comunicazione al cliente e pertanto vengono meno le ragioni delle formalità predisposte dal codice per la notifica alla persona dell'imputato".

Del resto, proprio in questa prospettiva, sempre secondo la medesima giurisprudenza di legittimità, non può sottacersi come le anzidette ragioni debbano essere individuate nel rilievo che mentre il legale "deve tenere in funzione il fax ed attivarsi per verificare i messaggi professionali che gli arrivano... l'imputato non è gravato da questo onere e, di conseguenza, può non essere notiziato dell'invio di una comunicazione che ha rilevanza processuale"<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Osserva, in particolare, Cass., Sez. III, 25 giugno 2010, Dines, in *Mass. Uff.*, n. 247700, che ogni diversa interpretazione comporterebbe di fatto l'impossibilità di eseguire misure restrittive nei confronti di imputati all'estero o la loro applicabilità, solo dopo l'espletamento della procedura ex articolo 169 c.p.p. o, infine, l'illegittimo ritardo nel giudizio di riesame, trattandosi, all'evidenza di soluzioni tutte in contrasto con i principi ispiratori della disciplina codicistica e, ancora prima, costituzionale. Sul punto, cfr., anche, Cass., Sez. I, 14 ottobre 1999, Piscopo, in *Mass. Uff.*, n. 214700.

<sup>5</sup> Cnf., Cass., Sez. III, 25 giugno 2010, Dines, cit.

Orbene, proprio alla stregua di quanto appena rilevato, non sembra anzitutto davvero contestabile, in ragione del bilanciamento di interessi tra il diritto alla comunicazione e la necessità di svolgimento del procedimento penale –che secondo il legislatore si pone a fondamento della individuazione eccezionale dei casi in cui il primo dei diritti è assicurato per l'indagato dalla notificazione effettuata al difensore quale rappresentante legale– come in difetto di analoga operatività degli interessi in questione, appaia irragionevole e ingiustificata la conclusione rassegnata dalla giurisprudenza in ordine alla equiparazione tra le ipotesi più volte evocate e quella della notificazione all'imputato all'estero dell'avviso di udienza di riesame.

Ed invero, deve, al riguardo, anzitutto essere considerato come la peculiare procedura individuata dalla legge per la esecuzione delle notificazioni all'imputato all'estero, consegnì anzitutto alla riflessione dell'interprete la significativa operata equiparazione tra imputato di cui risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, ed imputato invece detenuto<sup>6</sup>.

Equiparazione, alla stregua della quale, in entrambe le ipotesi risulta necessario l'invio di raccomandata con l'invito a eleggere o a dichiarare domicilio, risultando legittima la notifica al difensore solo quando siano decorsi inutilmente trenta giorni da tale invio.

È peraltro significativo osservare come una parte della giurisprudenza, evidentemente consapevole della ragione profonda di tale specifica disciplina delle notificazioni destinate all'imputato, abbia espressamente escluso la legittimità di una notificazione al difensore nella ipotesi in cui il primo sia stato arrestato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale relativa al reato per cui si procede e risulti dagli atti il luogo della detenzione, così da essere cessato lo stato di latitanza, risultando applicabile in questo caso, in ragione della necessità di tendere alla effettività della conoscenza, la normativa relativa all'imputato residente o dimorante all'estero<sup>7</sup>.

Conclusione, questa appena evocata che fonda sulla necessità di far prevalere il diritto alla conoscenza degli atti del procedimento, ogni qualvolta il legame tra il territorio estero e l'imputato risulti in qualche modo stabile, alla stregua di un rapporto amministrativamente formalizzato o, comunque, per così dire consacrato dal tendenziale radicamento nel territorio estero<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Ci si intende evidentemente riferire, all'identità di disciplina normativa tra la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 169 c.p.p. e quella di cui al comma 5 della medesima disciplina codicistica.

<sup>7</sup> Così, espressamente, Cass., Sez. II, 1 luglio 2002, Santolla, in *Cass. Pen.*, 2003, 792.

<sup>8</sup> Si consideri, infatti, al proposito, come la disciplina sulla irreperibilità all'estero trovi applicazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 169 c.p.p. "quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti di

In altri termini, ciò che giustifica, per espressa previsione normativa, la notificazione al difensore è, ai sensi delle previsioni che la contemplano, anzitutto e soprattutto la interruzione volontaria del rapporto tra imputato e ordinamento processuale ad opera del primo<sup>9</sup>, così da imporsi, stante la sua necessità per il regolare svolgimento del procedimento, un recupero per così dire coattivo di tale legame. E ciò, anzitutto, attraverso l'individuazione coattiva del soggetto destinatario della notificazione in chi è incontestabilmente titolare di un potere di generale e tendenziale rappresentanza dell'imputato nell'ambito dell'intero procedimento<sup>10</sup>. È evidente, peraltro, per converso, come proprio la indiscutibile e peculiare *ratio* posta a fondamento della prevista sostituzione del difensore all'imputato per l'effettuazione delle notificazioni destinate a quest'ultimo, imponga la necessità di una interpretazione restrittiva dell'ambito di applicabilità della stessa. Non appare, infatti, seriamente dubitabile la sicura eccezionale natura derogatoria della disciplina normativa in questione, rispetto alla fisiologica e ordinaria individuazione nel soggetto passivo del procedimento penale quale preferenziale destinatario delle comunicazioni che lo riguardano<sup>11</sup>.

In altri termini, in questa prospettiva, non è seriamente contestabile come le situazioni che, alla stregua di specifiche ed espresse disposizioni normative, individuano il difensore quale destinatario *ex lege* delle comunicazioni dirette all'imputato, si fondino tutte sulla oggettiva e colpevole sottrazione di

---

deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1". In dottrina, si specifica peraltro come, in ipotesi di incertezza sul fatto stesso dell'irreperibilità all'estero e di mancata conoscenza della dimora, debba applicarsi l'articolo 159 c.p.p. e non la disciplina in tema di notificazioni all'estero così, GRILLI, *Le notificazioni penali*, Milano, 1990, 205.

<sup>9</sup> Sulla configurabilità della notificazione al difensore, nelle ipotesi indicate, come vera e propria *factio iuris* conseguente a inattività o incuria dell'imputato con specifico riferimento alla insufficienza della elezione o dichiarazione di domicilio, in dottrina, ANTINUCCI, *Sulle forme della dichiarazione e dell'elezione di domicilio*, in *Cass. Pen.*, 2007, 2101.

<sup>10</sup> Si consideri, al riguardo, la chiara previsione di cui all'articolo 99 c.p.p., co. 1, alla stregua della quale, significativamente, "al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo", cui pur compete la facoltà, espressamente prevista dal comma 2 di "togliere ogni effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore, prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice".

<sup>11</sup> Si considerino, al proposito, significativamente, le numerose decisioni che, nella giurisprudenza europea, nella prospettiva che il "diritto a una equa udienza" affermato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo implichi in via assoluta almeno l'effettiva conoscenza della medesima ad opera dell'imputato, hanno rilevato il contrasto con tale disciplina della normativa processualpenalistica italiana in tema di notificazioni, cfr. al proposito, emblematicamente: Corte eur. dir. uomo, 10 novembre 2004, Sejdic c. Italia, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 122; Corte eur. dir. uomo, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 122.

quest'ultimo al procedimento, così da conseguentemente prevedersi ad opera dell'ordinamento, proprio in ragione di tale evenienza, la individuazione nel difensore quale soggetto maggiormente in grado di comunque rendere edotto il proprio assistito delle successive dinamiche del procedimento.

Si consideri, al proposito, che, se la descritta *ratio* si correla con assoluta sicurezza alla ipotesi di imputato latitante o evaso, in cui, addirittura, la sottrazione al procedimento costituisce scelta dell'imputato<sup>12</sup>, non può comunque negarsi che, anche nei casi di irreperibilità, di impossibilità di notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato, ovvero di mancanza, insufficienza o inidoneità del domicilio dichiarato o eletto, pur nella possibile assenza di tale elemento soggettivo per così dire doloso, si determini comunque, oggettivamente, il venir meno di quel collegamento tra l'imputato e il procedimento alla stregua di un atteggiamento comunque al primo correlabile, e che l'ordinamento ritiene di in qualche modo "recuperare" attraverso lo strumento della notificazione al difensore dell'imputato. Notificazione che, per previsione normativa assurge quindi a forma privilegiata idonea ad assicurare all'imputato conoscenza legale<sup>13</sup>.

In altri termini, è possibile affermare che in tutte le ipotesi prese in considerazione, il comportamento dell'imputato si profila comunque in qualche modo inosservante di minime regole di diligenza che impongono a ciascun soggetto interessato da un procedimento penale quale soggetto passivo, il mantenimento di un legame assicurante reperibilità, evidentemente anche in ragione della necessità di consentire comunque il regolare svolgimento del medesimo, coniugando il diritto al contraddittorio con l'esigenza per così dire naturale di procedere ad accertare la effettiva sussistenza di un preteso fatto reato.

In questa descritta prospettiva, quindi, l'individuazione espressa, ad opera del legislatore, delle ipotesi in cui diviene domiciliatario legale dell'imputato il suo difensore, fonda su un atteggiamento psicologico del primo che, pur nella oscillazione tra volontà di sottrazione al processo e atteggiamento colposa-

---

<sup>12</sup> Sulla volontarietà della sottrazione all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale quale essenziale presupposto della latitanza, espressamente, GIANZI, *Latitanza*, in *Enc. del dir.*, XXIII, Milano, 1973, 284, affermandosi ad opera dell'autore che l'evocato elemento soggettivo si realizza quando "l'agente ha la consapevolezza, pure generica, dell'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale a suo carico ed agisce allo scopo di rendere frustrante la ricerca da parte della forza pubblica".

<sup>13</sup> Trattasi delle previsioni di cui agli articoli 159 e 161, co. 4, c.p.p. Occorre peraltro rilevare come, in entrambe le ipotesi rilevi, quale essenziale presupposto dell'individuazione del difensore quale destinatario *ex lege* delle notificazioni, la impossibilità dell'esecuzione delle notificazioni nei modi per così dire ordinari previsti dall'articolo 157 c.p.p.

mente diretto a realizzare la medesima, giustifica comunque, eccezionalmente, un metodo di comunicazione delle notizie sul procedimento caratterizzato da sicura derogatorietà rispetto al sistema generalmente predisposto per garantire al meglio la conoscenza.

Trattasi, del resto, significativamente, della medesima *ratio* che ha accompagnato l'introduzione, con l'articolo 2 della L. 22 aprile 2005 n. 60, del comma ottavo-*bis* dell'articolo 157 c.p.p. e, in particolare, della piena equiparazione tra la notifica eseguita presso l'imputato e quella presso il difensore di fiducia, osservandosi significativamente sul punto ad opera di parte della dottrina che, una volta acquisita agli atti la prova della conoscenza dell'esistenza del procedimento, se l'imputato effettua la scelta di nominare un difensore di fiducia, si assume anche l'obbligo di tenere i contatti con il difensore che lo rappresenta e l'eventuale interruzione di tali contatti deve essere interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo, costituendo in ultima analisi la disposizione in questione, giusto bilanciamento tra il diritto di difesa dell'imputato e la speditezza del procedimento<sup>14</sup>.

Non casualmente, peraltro, la giurisprudenza ha ormai definitivamente e significativamente chiarito come la disposizione in questione non operi nell'ipotesi in cui l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio per le notificazioni del procedimento<sup>15</sup>, giacché proprio la scelta manifestata attraverso l'individuazione di un luogo per ricevere le comunicazioni relative al procedimento, manifestando evidente e mirato interesse del soggetto passivo per lo sviluppo e le sorti della procedura che lo vede protagonista principale, conferma la ragionevolezza di una scelta legislativa che privilegia sempre, ove possibile, tale scelta per garantire la sua effettiva e concreta partecipazione previa conoscenza degli sviluppi del procedimento che lo riguarda.

In altri termini, rispetto a diversa presunzione normativa deve comunque prevalere, ove possibile e non irragionevole, la volontà dell'interessato che, dichiarando o leggendo un domicilio, indica l'esistenza di un vincolo fiduciario con un luogo e una persona.

---

<sup>14</sup> Sul punto, SANTALUCIA, *La notificazione per mezzo del difensore di fiducia: ragioni e ambito applicativo del nuovo strumento di semplificazione processuale*, in *Cass. Pen.*, 2008, 4014. *Contra*, etichettando espressamente l'istituto quale vera e propria finzione di cui si accontenterebbe il legislatore, QUATROCIOLO, *sub art. 2 D.L. 18 febbraio 2005 n. 17, conv. con modif., in L. 22 aprile 2005 n. 60*, in *Leg. Pen.*, 2005, 298.

<sup>15</sup> Così, Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, Micciullo, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2008, 4763. *Contra*, in precedenza, Cass., Sez. III, 9 gennaio 2008, Salvietti, in *Mass. Uff.*, n. 238364.

Ne consegue, rispetto alla omologia interpretativa operata, anche nella annotata pronuncia, tra le ipotesi sopra evocate di manifestato “disinteresse” dell’imputato e quella concernente, invece, lo stesso imputato di cui, non solo sia nota la residenza estero ma che, addirittura, risulti assolutamente “collegato” con il procedimento in quanto sottoposto coattivamente a misura restrittiva della libertà personale in attesa del perfezionarsi della procedura di consegna, la assoluta incomprensibilità della svolta equiparazione.

Trattasi, in altri termini, di una irragionevole dilatazione interpretativa *in malam partem* di disciplina normativa a carattere affatto eccezionale.

Tutto ciò, senza che l’evocata illegittimità risulti in qualche modo attenuata dall’osservazione sviluppata dalla decisione annotata, secondo la quale l’applicabilità al caso di specie delle previsioni espressamente dettate per le notificazioni all’imputato all’estero, determinerebbe l’alternativa tra l’impossibilità di disporre misure coercitive nei confronti dell’imputato all’estero, ovvero la loro applicabilità solo dopo l’espletamento della procedura ex articolo 169 c.p.p. o, infine, l’illegittimo ritardo nel giudizio di riesame.

Ed invero, non è dato francamente comprendere come possa immaginarsi di individuare quale ragione di validità di una interpretazione del genere di quella rassegnata dalla annotata decisione, la necessità di garantire comunque un rapido controllo della legittimità della misura restrittiva disposta.

La *ratio* in questione appare infatti recisamente smentita dalla semplice considerazione per la quale, davvero singolare deve ritenersi un controllo che, escludendo in realtà anche la effettiva possibilità di conoscere la data di svolgimento dell’udienza destinata a tale controllo<sup>16</sup>, prescindendo totalmente dall’intervento e dal contributo, anche eventualmente solo scritto, del destinatario del provvedimento, nonostante l’assenza di ogni suo atteggiamento di disinteresse.

In altri termini, sembra affatto irragionevole e ingiustamente lesiva dei diritti di chi si pretenderebbe di salvaguardare attraverso la svolta interpretazione, la consapevole sicura esclusione dell’effettività di una sua conoscenza circa l’esistenza e, comunque l’estrinsecarsi della procedura di controllo del provvedimento cautelare in difetto di qualsivoglia colpevole atteggiamento di sottrazione al procedimento.

Ne consegue, ulteriormente, e in maniera affatto evidente, l’illegittimità della svolta interpretazione e, in ultima analisi, anche e soprattutto

---

<sup>16</sup> Assolutamente improbabile, infatti, anche considerando il solo profilo temporale, che il difensore abbia a poter tempestivamente comunicare la data dell’udienza al suo assistito detenuto all’estero.



l'irragionevolezza del complesso sistema normativo dettato in tema di notificazioni destinate ad ottenere conoscenza e partecipazione al delicato sistema di controllo giurisdizionale sui provvedimenti restrittivi della libertà personale.

3. Ciò posto, rispetto ai risultati della svolta interpretazione, sembra anche necessario considerare come occorra ora anche verificare se la medesima risulti in ogni caso compatibile con la ulteriore osservazione alla stregua della quale, una volta individuato il difensore quale destinatario legale della notificazione diretta all'imputato residente all'estero, nulla escluderebbe la possibilità di utilizzazione dei peculiari mezzi tecnici che garantiscano in ogni caso la consegna dell'atto.

Il tutto, alla stregua della già evocata considerazione per la quale, la assoluta brevità dei termini normativamente individuati, a pena di inefficacia del provvedimento cautelare e a tutela del soggetto passivo del procedimento penale, per lo svolgimento e il completamento della procedura di riesame, consentendo di individuare nel difensore il soggetto legalmente investito della funzione di destinatario e garante della conoscenza per il suo assistito, deve anche ritenersi affatto consentita l'utilizzazione di quei mezzi tecnici esclusa appunto solo per l'imputato.

Orbene, anche a voler prescindere da ogni e già in parte svolta ulteriore considerazione, non è dato comprendere, alla stregua di elementari principi ermeneutici, cosa consenta di estendere ad ipotesi assolutamente non eccezionalmente caratterizzata da brevità dei termini per lo svolgimento della procedura a garanzia dell'imputato, le conseguenze restrittive per i diritti del soggetto passivo dell'accertamento penale che, invece si correlano, in ragione di un operato bilanciamento di interessi, al caso eccezionale<sup>17</sup>.

In altri termini, utilizzando la medesima locuzione della annotata sentenza, non è dato comprendere perché mai "la necessità di adottare l'indicata procedura di notificazione, idonea a consentire lo svolgimento del procedimento di riesame di misura coercitiva a carico dell'imputato a breve termine, permane evidentemente anche in sede di rinvio a seguito di annullamento (pure, al di fuori dei termini tassativi *ex art. 309, commi 5-9-10, c.p.p.*)",

Non si comprende cosa, in ultima analisi, appunto in assenza di termini tassativi possa consentire di ritenere ragionevolmente meritevoli di trattamento

---

<sup>17</sup> Si consideri, al proposito, significativamente, come la giurisprudenza abbia avuto modo di chiarire che, laddove il difensore sia anche domiciliatario elettivo dell'imputato, l'atto, giacché appunto diretto all'imputato, non può essere notificato con le forme peculiari di cui all'articolo 150 del codice di procedura penale così, Cass., Sez. III, 5 aprile 2005, Pellegrini, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2006, 700.

identico situazioni affatto diverse, facendo prevalere, in difetto di conseguenze definitivamente e ingiustamente pregiudizievoli per uno dei beni in gioco, la rapidità della decisione sulla conoscenza dell'esistenza del procedimento e, quindi sulla essenza stessa del contraddittorio costituzionalmente garantito che è, naturalmente, anche e soprattutto diritto del soggetto passivo di conoscere le scadenze e i momenti del procedimento che lo vede protagonista. onde atteggiare secondo le diverse possibilità, il diritto all'intervento più idoneo a garantirgli concreto esercizio del diritto di difesa, così da incidere sul merito dell'emanando provvedimento<sup>18</sup>.

Si consideri, del resto, al proposito che, nelle ipotesi in cui si tratti di notifiche al difensore domiciliatario volontario, ove si abbia riferimento a quella correlata alla fissazione dell'udienza di riesame, in relazione alla quale si pone, quando si tratti di prima udienza, la significativa questione della necessità di interevento della decisione entro termini che incidono sull'efficacia del provvedimento coercitivo, deve ragionevolmente escludersi, secondo la stessa giurisprudenza, la legittimità del ricorso agli strumenti tecnici di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 148 del codice di rito. Ciò, dovendosi in particolare, al riguardo, significativamente sottolineare la diversità concettuale e, soprattutto giuridica, tra il domiciliatario e il difensore nonostante la possibile coincidenza tra le qualità, così come appare ben confermato dalla circostanza costituita, anche alla stregua dell'ormai uniforme indirizzo giurisprudenziale sul punto, dal permanere della efficacia della elezione anche in ipotesi di venir meno della qualità di difensore<sup>19</sup>. Affermazione giurisprudenziale, quella appena richiamata, idonea a confermare la necessità di ancorare l'interpretazione in tema modalità di notificazione, al più rigido divieto di analogia e di estensione analogica, dovendo limitarsi la minimo il ricorso a strumenti e istituti che si allontanano dalla effettività della conoscenza dell'atto per il destinatario, tanto più quando quest'ultimo sia il soggetto passivo del procedimento penale.

---

<sup>18</sup> Sul punto, autorevolmente, nel senso che il soggetto che subirà gli effetti di un provvedimento giurisdizionale deve essere posto in condizione di esporre le proprie difese prima che il provvedimento medesimo sia emanato, CONSO, *Considerazioni in tema di contraddittorio nel processo penale italiano*, in *Riv dir. proc. pen.*, 1966, 405. In punto di estensione del diritto al contraddittorio di cui al comma 2 dell'articolo 111 della Costituzione oltre che alle decisioni sul merito dell'imputazione, anche, più in generale, a qualsiasi provvedimento, anche di natura incidentale, possa essere messo nel corso del procedimento penale, CONTI, *L'imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligo di verità*, Padova, 2003, 98.

<sup>19</sup> Sul punto, Cass., Sez. II, 11 gennaio 2007, Kucukcdmeir, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2008, 110.

Tutto ciò, senza che possa in qualche modo ritenersi idoneo a diversamente bilanciare l'interesse ad una pronta decisione rispetto alla necessità di pieno sviluppo del diritto di difesa, il richiamo operato dall'impugnato provvedimento al disposto dell'articolo 5, comma 4, della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo, alla stregua del quale "ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro un breve termine sulla legalità della sua detenzione".

Ed invero, non può non dirsi costituire significativo criterio interpretativo sul punto, stante la sua indubitabile ascendenza europea, anche e soprattutto il valore attribuito dalla dottrina all'analogo e derivato corollario del giusto processo costituito dalla ragionevole durata del processo di cui al comma 2 dell'articolo 111 della Carta fondamentale<sup>20</sup>.

In particolare, non può non aversi riferimento alla affermazione secondo cui, l'attuazione del principio in questione non possa mai compromettere la qualità dell'accertamento e, conseguentemente, anzitutto le garanzie difensive del soggetto passivo dell'accertamento stesso<sup>21</sup>.

Una affermazione significativamente fatta propria dal Giudice delle leggi quando ha rilevato con absolutezza la necessità che, proprio in ragione dell'utilizzazione del termine "ragionevole", il principio in questione sia temperato con le altre primarie garanzie costituzionali che permeano il processo penale e, anzitutto, con quelle che regolamentano l'esercizio del diritto al contraddittorio, inteso anche e prima di ogni altra cosa, come diritto dell'imputato di partecipare alle diverse fasi del procedimento<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Se è vero, peraltro, che la ragionevole durata del processo costituzionalmente auspicata, sembra direttamente correlarsi all'articolo 6 della Convenzione europea che assicura a ogni imputato il diritto a un'equa udienza entro un termine ragionevole, è altrettanto indubbio che il principio in questione costituisca la matrice generale dell'auspicio di un termine ragionevole anche delle fasi incidentali e, prima fra tutte a quella dedicata alla risoluzione della questione *de libertate ante* pronuncia di merito di cui espressamente si occupa l'evocato articolo 5, comma 4 della Convenzione.

<sup>21</sup> In questo senso, autorevolmente, FERRUA, *Il "giusto processo"*, Bologna, 2005, 61.

<sup>22</sup> Sul punto, Corte Cost., sent. 317 del 2009, particolarmente significativa poiché la Consulta ha osservato che deve essere recisamente esclusa la possibilità che il diritto di difesa possa bilanciarsi con quello della ragionevole durata del processo, osservando in particolare come tali istanze non possono entrare in comparazione ai fini del bilanciamento, giacché ciò che rileva è la durata di un processo che sia anzitutto "giusto", là dove una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso articolo 111, che da un lato imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altro autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. In altri termini, un processo non "giusto", perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è costituzionalmente accettabile qualunque sia la sua durata.

Occorre cioè seriamente considerare quale possa e debba dirsi, in una ottica di ragionevole interpretazione delle disposizioni che, anche in tema di intervento giurisdizionale sul bene inviolabile costituito dalla libertà personale, sono intese a evitare una irragionevole dilatazione del tempo di tale intervento, il limite invalicabile a procedure per così dire semplificate anche sotto il profilo delle notificazioni all'imputato, perché possa dirsi comunque assicurata l'emanazione di una decisione idonea a prospettarsi come "giusta".

In questa prospettiva, pertanto, più in generale, e ulteriormente specificando al proposito, la ragionevole durata del processo, in generale e anche nell'ambito della fase incidentale di verifica della legittimità di una restrizione della libertà personale anteriormente alla emanazione di una sentenza definitiva di condanna, viene innegabilmente a costituire nel vigente ordinamento un valore che si sostanzia e concretizza in maniera specifica, nella necessità che l'accertamento giurisdizionale abbia luogo non appena vi siano le condizioni di una verifica giudiziale rispettosa delle garanzie poste a presidio del "giusto processo", anche e soprattutto avendo riferimento alla esigenza di assicurare che il soggetto passivo dell'accertamento penale abbia anzitutto la possibilità di partecipare all'accertamento medesimo, contribuendo eventualmente alla decisione, nelle forme e nei modi consentiti dalla disciplina normativa nei diversi momenti.

Si consideri, soprattutto, sul punto, il disposto dell'articolo 205 *ter* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che prevede quale forma di partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero che non possa essere trasferito in Italia il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali, rilevando altresì, per quanto invece non espressamente disciplinato dagli accordi in questione, la previsione che regola in generale, ai sensi dell'articolo 146 *bis* c.p.p., il collegamento a distanza per la partecipazione all'udienza<sup>23</sup>.

Trattasi, indubitabilmente, di previsione che, nel suo concreto e speciale atteggiarsi, appare affatto idonea, nel regolamentare le sole ipotesi di detenzione all'estero, a fungere da *lex specialis* rispetto alla disciplina dettata in via ge-

---

<sup>23</sup> Occorre peraltro rilevare come, a prescindere dal generico riferimento della rubrica dell'articolo 205 *ter* disp. att. al codice di procedura penale al "processo", non si rinvenano nel corpo dell'articolo altre indicazioni letterali che consentano di affermare l'applicazione della previsione in questione alla sola fase del procedimento successiva all'esercizio dell'azione penale, facendo invece diversamente e all'opposto ritenere l'espressione normativa di "partecipazione all'udienza", indicativa *ex se* di qualsivoglia udienza, sia pubblica che in camera di consiglio e, quindi, anche all'udienza camerale per la trattazione della richiesta di riesame.

nerale dagli articoli 127 c.p.p. e 420 *ter* c.p.p. per regolamentare l'impedimento dell'imputato a partecipare alle udienze che possono interessare, nel corso del suo svolgimento, il procedimento penale.

Possibilità, quella di effettiva partecipazione nel senso appena precisato che, giova ulteriormente ribadirlo, è soprattutto assicurata, anche nel caso che occupa, dalla conoscenza delle diverse fasi attraverso forme e modalità di notificazione che, nella loro diversità, contemperano per lo più, attraverso il sistema della conoscenza legale, conoscenza effettiva e svolgimento regolare del procedimento, con la conseguenza, per la quale, giova ribadirlo con forza, deve dirsi vietata ogni deroga rispetto alla necessità di stretta interpretazione quanto ad ambito applicativo, delle disposizioni in tema.

In particolare, proprio dovendosi prendere atto della circostanza per la quale, il sistema delle notificazioni riflette indubitabilmente, anche nel sistema processuale penale per come attualmente atteggiandosi, una scelta di diritto positivo tendente a garantire, attraverso una sapiente utilizzazione dei diversi istituti, il perseguimento dell'obiettivo della ragionevole speditezza nello sviluppo dinamico del procedimento, in parte sacrificando l'aspettativa di un perfetto sistema di conoscenza e partecipazione allo stesso dell'imputato<sup>24</sup>, non può che pretendersi rigorosa osservanza delle formalità ritenute però idonee alla stregua di specifica previsione normativa, a garantire almeno la presunzione legale di conoscenza, anche e soprattutto in tema di necessaria stretta interpretazione nella individuazione dei casi e delle peculiari situazioni prese in considerazione dalle diverse previsioni<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Così, espressamente, con espressione davvero felice, descrivendo il sistema delle notificazioni preso in considerazione dal codice di procedura penale del 1930, TAORMINA, *Notificazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1978, vol. XXVIII, 676.

<sup>25</sup> Occorre peraltro evidenziare come l'autore da ultimo citato che sviluppava le osservazioni appena evocate nella vigenza del codice di procedura penale del 1930, avesse significativamente anche sottolineato (p. 679) che "se indubbiamente, in un processo inquisitorio non può che risultare eccezionale raggiungere la perfezione in punto di notificazioni attraverso gli avvisi, il discorso di capovolgere nel quadro di un sistema accusatorio, dove (...) la forma di notificazione in esame può divenire il termine di paragone, senza che con ciò si possa contestare la impossibilità di far cadere in disuso, ma in chiave derogatoria, il criterio della presunzione di conoscenza o di scienza legale".  
Ulteriormente rafforzata, quindi, la necessità di stretta interpretazione delle previsioni in tema di notificazione nell'ambito di un sistema, quale quello attuale, indubitabilmente caratterizzato dalla immanenza del contraddittorio, quale essenza stessa del procedimento.